



Delibera della Giunta Regionale n. 126 del 06/03/2018

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 10 - Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo (60/10)

Oggetto dell'Atto:

DIRETTIVE PER IL CONTROLLO DEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO DELLA REGIONE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con delibera n. 752 del 21/12/2012 la Giunta ha fornito indicazioni circa l'attività di controllo sulle società partecipate, individuato le società partecipate dalla Regione riconducendole alla competenza degli Dipartimenti individuati *ratione materiae*;
- b. con delibera n. 21 del 29/1/2013 la Giunta regionale ha approvato le Direttive per il controllo analogo degli organismi "in house" della Regione Campania;
- c. con delibera n. 283 del 24/7/2014 la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per i controlli sulle società partecipate dalla Regione Campania;
- d. con delibera n. 619 del 08/11/2016 la Giunta regionale ha rivisto l'ordinamento amministrativo della Regione sopprimendo i Dipartimenti, costituendo, tra gli altri, l'Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate e ripartendo le competenze dipartimentali tra Ufficio Speciale e Direzioni Generali;
- e. il nuovo ordinamento è divenuto operativo con decorrenza 1/1/2017;
- f. con delibera n. 438 del 12/7/2017 la Giunta regionale ha individuato i componenti del cd. Gruppo amministrazione pubblica della Regione Campania e del perimetro di consolidamento ai sensi del d.lgs 118/2011;

PREMESSO altresì che

- a. il d.lgs 175/2016 e s.m.i. ha sistematizzato e profondamente innovato il corpus normativo relativo alle società a partecipazione pubblica e apportato chiarimenti in materia di controllo analogo e società in house providing;
- b. il d.lgs 50/2016 ha aggiornato il codice degli appalti individuando, tra l'altro, i requisiti che devono sussistere per riconoscere il presupposto del controllo analogo sugli organismi affidatari diretti di una amministrazione; e stabilito altresì nuovi obblighi a carico delle amministrazioni e competenze dell'ANAC;
- c. con delibera n. 951 del 20/9/2017 il Consiglio dell'ANAC ha aggiornato le Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del citato decreto legislativo, già approvate con deliberazione n. 235 del 15/2/2017 in attuazione del d.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che

- a. in ragione dei mutamenti normativi e organizzativi intervenuti è opportuno rivedere il sistema dei controlli delineato con le DGR sopra richiamate;
- b. il Regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 ha attribuito all'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate le funzioni di vigilanza e controllo in materia di partecipazione societaria, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1, nonché le funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house, in raccordo con le Direzioni Generali competenti per materia;
- c. occorre definire le modalità di raccordo tra Ufficio Speciale e Direzioni Generali competenti per materia;
- d. l'articolo 12, comma 1, della LR n. 37 del 5/12/2017 ha abrogato la LR n. 7 del 30/4/2002;

RITENUTO di

- a. affermare che i soggetti di varia natura giuridica a cui è rivolta l'azione sistemica di vigilanza e controllo regionale a cura dell'Ufficio speciale e delle Direzioni Generali sono quelli inclusi nel cd. Gruppo amministrazione pubblica della Regione Campania;
- b. fare riferimento al criterio di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera c), del d.lgs 33/2013 per valutare la dipendenza di un soggetto, qualunque sia la sua natura giuridica, dalla Regione;
- c. dichiarare che l'attività di controllo spetta all'Ufficio Speciale, in raccordo con le Direzioni Generali, per quanto attiene alle società in house regionali;
- d. dichiarare che l'attività di controllo spetta alle Direzioni Generali, in raccordo con l'Ufficio Speciale, per quanto attiene a organismi non societari in controllo analogo della Regione;
- e. dichiarare che l'attività di controllo spetta all'Ufficio Speciale, in raccordo con le Direzioni Generali, per quanto attiene agli organismi dipendenti dalla Regione, escluso quelli facenti parte del SSR;
- f. dichiarare che l'attività di controllo spetta alle sole Direzioni Generali competenti per materia per quanto attiene a ogni altro soggetto, di qualunque natura giuridica e comunque denominato, non dipendente dalla Regione o non incluso nel Gruppo amministrazione pubblica;
- g. dichiarare che per i soggetti di cui al precedente alinea le Direzioni Generali competenti per materia curano i) il monitoraggio delle attività sociali, la raccolta e l'esame della documentazione principale (es. statuto o regolamento, verbali dell'organo di indirizzo, atti di programmazione, di previsione annuale o pluriennale, documenti contabili di fine esercizio contabile, relazioni degli organi sociali, atti di nomina degli organi sociali); ii) le istruttorie relative a eventuali deliberazioni cui la Regione è chiamata a concorrere; iii) l'esercizio degli eventuali diritti spettanti alla Regione;
- h. chiarire che, ai fini del sistema di governo delle partecipazioni regionali, le Direzioni Generali sono da considerarsi competenti *ratione materiae* avuto riguardo sia al ruolo di principali committenti o finanziatori, sia alla funzione trasversale svolta;
- i. approvare i documenti allegati contenenti direttive per l'esercizio dei controlli;
- j. dovere revocare le deliberazioni sinora assunte in materia di partecipazioni societarie e relativi controlli;

VISTI

- a. le delibera di Giunta regionale nn. 752/2012, 21/2013, 283/2014;
- b. la delibera di Giunta n. 438/2017;
- c. il d.lgs 175/2016;
- d. il d.lgs 50/2016;
- e. le Linee guida dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 951 del 20/9/2017;
- f. le allegate direttive per il controllo degli organismi di diritto privato della Regione;

PROPONE, e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. approvare i documenti contenenti direttive per l'esercizio dei controlli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. affermare che i soggetti di varia natura giuridica a cui è rivolta l'azione sistemica di vigilanza e controllo regionale a cura dell'Ufficio speciale e delle Direzioni Generali sono quelli inclusi nel cd. Gruppo amministrazione pubblica della Regione Campania;
3. fare riferimento al criterio di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera c), del d.lgs 33/2013 per valutare la dipendenza di un soggetto, qualunque sia la sua natura giuridica, dalla Regione;
4. dichiarare che l'attività di controllo spetta all'Ufficio Speciale, in raccordo con le Direzioni Generali, per quanto attiene alle società in house regionali;
5. dichiarare che l'attività di controllo spetta alle Direzioni Generali, in raccordo con l'Ufficio Speciale, per quanto attiene a organismi non societari in controllo analogo della Regione;
6. dichiarare che l'attività di controllo spetta all'Ufficio Speciale, in raccordo con le Direzioni Generali, per quanto attiene agli organismi dipendenti dalla Regione, escluso quelli facenti parte del SSR;
7. dichiarare che l'attività di controllo spetta alle sole Direzioni Generali competenti per materia per quanto attiene a ogni altro soggetto, di qualunque natura giuridica e comunque denominato, non dipendente dalla Regione o non incluso nel Gruppo amministrazione pubblica;
8. dichiarare che per i soggetti di cui al precedente alinea le Direzioni Generali competenti per materia curano i) il monitoraggio delle attività sociali, la raccolta e l'esame della documentazione principale (es. statuto o regolamento, verbali dell'organo di indirizzo, atti di programmazione, di previsione annuale o pluriennale, documenti contabili di fine esercizio contabile, relazioni degli organi sociali, atti di nomina degli organi sociali); ii) le istruttorie relative a eventuali deliberazioni cui la Regione è chiamata a concorrere; iii) l'esercizio degli eventuali diritti spettanti alla Regione;
9. chiarire che, ai fini del sistema di governo delle partecipazioni regionali, le Direzioni Generali sono da considerarsi competenti *ratione materiae* avuto riguardo sia al ruolo di principali committenti o finanziatori, sia alla funzione trasversale svolta;
10. revocare le delibere n. 752 del 21/12/2012, n. 21 del 29/1/2013 e n. 283 del 24/7/2014;
11. trasmettere la presente deliberazione alle Direzioni Generali, alle società partecipate dalla Regione, agli enti strumentali di diritto privato e di diritto pubblico controllati e partecipati di cui alla DGR 438/2017 per il tramite delle Direzioni Generali di riferimento e al BURC per la pubblicazione.



Regione Campania

Direttiva per la vigilanza e il controllo di società ed enti di diritto privato strumentali dipendenti dalla Regione non in controllo analogo

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Direttiva disciplina la vigilanza e il controllo di società ed enti di diritto privato strumentali dipendenti dalla Regione non in controllo analogo. Essa affianca e integra le disposizioni in materia di controlli contenute negli statuti, nei contratti di servizio e in deliberazioni della Giunta che regolano l'erogazione di contributi e trasferimenti.
2. La Direttiva è rivolta agli uffici regionali e agli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo degli organismi in questione; fornisce indirizzi operativi per l'esercizio dei controlli rivolti alle strategie, alla gestione dell'organismo, al rispetto dei principi di buona amministrazione e degli istituti normativi.
3. Le attività di controllo, ispirate e guidate dalle finalità di cui ai punti precedenti, sono svolte in coerenza alle previsioni del codice civile circa l'esercizio dei diritti del socio, ove applicabile. Iniziative ulteriori derivano dall'esercizio di specifiche prerogative riconosciute alle amministrazioni pubbliche dalla normativa di riferimento.

Articolo 2 - Soggetti del controllo

1. Sono soggetti al controllo ai sensi della presente Direttiva le società partecipate e gli enti di diritto privato strumentali non in controllo analogo censiti nella rilevazione periodica utile ai fini della definizione del Gruppo amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs 118/2013 e che risultano essere dipendenti dalla Regione assumendo a riferimento il criterio di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera c), del d.lgs 33/2013.
2. Una società o ente di diritto privato di diritto privato è dipendente dalla Regione quando sussistono cumulativamente i seguenti requisiti i) media del totale attivo o del valore della produzione calcolata sulla base dei bilanci dell'ultimo triennio superiore a 500.000 euro; ii) rapporto percentuale tra somma di contributi, trasferimenti e corrispettivi per fornitura di beni e servizi di parte regionale e valore della produzione risultante da bilancio superiore al 50% per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio; iii) designazione o nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo o di amministrazione da parte della Regione.
3. L'azione di vigilanza e controllo - fermo restando ruoli e competenze di cui al Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione e relativi aggiornamenti annuali - è svolta in via primaria dall'ufficio controllante in raccordo con l'ufficio coadiuvante. Per i soggetti di cui al presente articolo il controllante è l'Ufficio speciale e il coadiuvante è la Direzione Generale competente *ratione materiae*.

Articolo 3 - Contesto di riferimento

1. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., TU di seguito) dà attuazione alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Il DLgs 118/2011 dispone che le Regioni devono predisporre un elenco concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP).
3. La DGR n. 438 del 12/07/2017 ha definito il GAP della Regione Campania.
4. L'azione regionale si esercita attraverso poteri di indirizzo e di controllo strategico e gestionale ed è volta a valutare:
 - congruenza tra obiettivi fissati e risultati raggiunti (cd. controllo strategico);
 - efficacia, efficienza ed economicità della gestione (cd. controllo di gestione);



Regione Campania

- rispetto di specifiche prescrizioni di legge, diverse da quelle inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione (cd. controllo amministrativo).
5. L'azione di controllo si articola nelle tre fasi temporali del controllo *ex ante*; controllo *in itinere* e controllo *ex post*.

Articolo 4 - Ambiti di controllo

1. L'azione di controllo da parte della Regione, nelle sue diverse declinazioni, è esercitata nel continuo sebbene trovi una scansione temporale connessa ai momenti tipici della vita sociale. Essa si articola nelle seguenti fasi:
 - monitoraggio e acquisizione di risultati e dati;
 - verifica degli scostamenti e istruttoria sulle cause;
 - iniziative correttive, ove applicabile in ragione del controllo;
 - iniziative volte alla tutela degli interessi pubblici e della proprietà regionale.
2. Dati e informazioni comunque raccolti nell'attività conoscitiva e di controllo sono oggetto di esame per valutare:
 - coerenza tra gestione, finalità e obiettivi;
 - adeguatezza dei mezzi rispetto a finalità e obiettivi;
 - criticità della gestione che possono riflettersi sugli equilibri aziendali;
3. Costituiscono oggetto del modello amministrativo di controllo i seguenti profili:
 - indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - acquisizione di forniture di beni e servizi e affidamento di lavori a valere su risorse regionali;
 - obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
 - profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari.

Articolo 5 - Poteri di indirizzo, programmazione e controllo

1. I poteri di indirizzo e programmazione sono esercitati dal Presidente o dalla Giunta, sulla base della istruttoria svolta dagli uffici, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto regionale e da regolamento o statuto del singolo organismo.
2. Il documento di programmazione di riferimento per le strategie del singolo organismo tiene conto degli indirizzi e delle indicazioni regionali comunque fornite.

Articolo 6 - Controllo strategico e gestionale

1. Il controllo strategico e gestionale mira a verificare la coerenza complessiva dell'azione dell'organismo con gli indirizzi e le indicazioni regionali comunque fornite; ne valuta il grado di realizzazione e gli eventuali scostamenti in rapporto alle risorse umane, materiali e finanziarie e al tempo, tenuto comunque conto di eventuali criticità intervenute nella loro realizzazione.
2. Il controllo gestionale è finalizzato alla valutazione della efficienza, efficacia ed economicità dell'azione degli organismi con riferimento alle risorse utilizzate.

Articolo 7 - Controllo *ex ante*

1. Sono oggetto di controllo preventivo le modifiche del regolamento o dello statuto o altro atto, comunque denominato, regolante le vita dell'organismo, le variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione e, più in generale, le deliberazioni di amministrazione straordinaria.

Articolo 8 - Controllo *in itinere*



Regione Campania

1. Fermo restando funzioni e competenze proprie degli organi sia di indirizzo, che di amministrazione e di controllo degli organismi, l'esercizio del controllo *in itinere* consiste nelle seguenti attività:
 - esame di relazioni sull'andamento di gestione;
 - esame di relazioni redatte su specifica richiesta;
 - rilevazione e aggiornamento di dati sulla gestione degli organismi.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ufficio controllante, che può avvalersi ai fini istruttori dell'Ufficio coadiuvante e delle funzioni regionali che hanno competenze trasversali (es. contabili, legali, gestione del personale).

Articolo 9 - Controllo *ex post*

1. Ai fini del controllo *ex post*, gli organismi trasmettono all'ufficio controllante i seguenti atti:
 - con cadenza annuale il bilancio di esercizio e relativa documentazione di corredo;
 - con cadenza aperiodica, eventuali bilanci infrannuali e relativa documentazione di corredo;
 - con cadenza mensile, verbali e deliberazioni degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Articolo 10 - Comportamenti degli amministratori

1. Nella gestione ordinaria e straordinaria gli amministratori designati o nominati dalla Regione sono tenuti al rispetto degli indirizzi e delle indicazioni comunque fornite dalla Regione.
2. Il mancato rispetto della presente Direttiva, come pure il mancato, parziale o incompleto invio della documentazione e delle informazioni comunque richieste, tali da compromettere la conoscenza dei fatti aziendali e la capacità di controllo, in quanto inadempimento rispetto agli indirizzi e/o agli obblighi cui soggiace un organismo, specie se in controllo pubblico, è oggetto di valutazione e motivo di attivazione di specifici procedimenti amministrativi. Ciò in quanto si potrebbe configurare un comportamento degli organi di espressione regionale contrario ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza nell'adempimento del mandato ricevuto in grado di influire sul rapporto di fiducia impedendone la prosecuzione. In tali circostanze il comportamento dell'amministratore può configurare una giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi del Codice Civile.